

- (3) Poiché la PAC necessita di adattare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, di Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'Unione e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sull'efficacia dell'attuazione («modello di attuazione»). Pertanto, l'Unione dovrebbe fissare i parametri strategici di base, come gli obiettivi della PAC e i suoi requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere tali obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, nonché di adattare il sostegno per massimizzare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.
- (4) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell'Unione.
- (5) Le norme concernenti le misure per collegare l'efficacia dei fondi dell'Unione a una sana governance economica, lo sviluppo territoriale e la visibilità del sostegno fornito dai fondi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ dovrebbero applicarsi anche al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza su tali aspetti con i fondi dell'Unione interessati.
- (6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa, istituiti dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura (PEI), che portano all'innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali.
- (7) Data l'importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, il sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027.
- (8) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi comuni da includere in tali definizioni e condizioni («definizioni quadro»).
- (9) Al fine di rafforzare il ruolo dell'agricoltura nella fornitura di beni pubblici, è necessario stabilire una definizione quadro adeguata dell'attività agricola. Inoltre, per garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di intervento continuino a essere notificati come

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

